

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 27 ottobre 2017 n. 185.17 Continua l'ondata di privatizzazioni nel settore della sicurezza?

Signor deputato,

con la presente, rispondiamo qui di seguito alle domande da lei poste nella summenzionata interrogazione.

1. Può fornire indicazioni relative al citato nuovo quadro legale federale in materia?

Il 18 marzo 2016 l'Assemblea federale ha adottato la revisione totale della legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970¹ (cfr. FF 2016 1721); il Consiglio federale non ne ha ancora fissato l'entrata in vigore ma presumibilmente questo non avverrà prima del 2019.

La nuova LMD estende il campo di applicazione della procedura disciplinare a infrazioni previste in altre 16 leggi federali oltre alla Legge sulla circolazione stradale, quali:

- la Legge federale sugli stranieri
- la Legge sull'asilo
- la Legge federale contro la concorrenza sleale
- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
- la Legge sulle armi
- la Legge sull'alcool
- la Legge sul contrassegno stradale
- la Legge federale sulla navigazione interna
- la Legge sugli stupefacenti
- la Legge sulla protezione dell'ambiente
- la Legge sulle derrate alimentari
- la Legge concernente la protezione contro il fumo passivo
- la Legge forestale
- la Legge sulla caccia
- la Legge federale sulla pesca
- la Legge federale sul commercio ambulante

¹LMD; RS 741.03.

L'idea di estendere la procedura della multa disciplinare ad altri campi è stata suggerita dalla mozione "Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini" (10.3747). In questo modo si vuole garantire una sanzione semplice, rapida e uniforme in caso di infrazioni semplici e di lieve entità a favore di una maggiore efficacia della giustizia.

Quali fattispecie dei citati ordinamenti legislativi potranno essere sanzionate tramite una multa disciplinare verrà definito nella relativa ordinanza. Al riguardo vi è stata una consultazione durante lo scorso mese di agosto, in merito alla quale anche il Cantone Ticino ha preso posizione in data 23 agosto 2017. I documenti della procedura di consultazione relativa all'ordinanza e alla revisione della LMD come pure le risposte dello scrivente Consiglio di Stato² sono pubbliche e facilmente consultabili in Internet³, in tal senso invitiamo il deputato e chiunque altro voglia approfondire il tema a volerne prendere visione, specificando che da parte nostra sono state evidenziate delle perplessità in merito all'idoneità di alcune infrazioni indicate dal Consiglio federale nel disegno di OMD.

Con riferimento a quanto riportato nella parte introduttiva della presente interrogazione è opportuno specificare quanto già comunicato ai Comuni firmatari di una petizione che chiedeva l'introduzione della possibilità di comminare delle multe disciplinari anche quando la constatazione dell'infrazione fosse stata affidata a delle agenzie di sicurezza private. L'attuale LMD esclude tale opzione poiché giusta l'art. 2 lett. b LMD l'applicazione della procedura semplificata presuppone che il rilevamento delle infrazioni sia effettuato da un organo di polizia. La novella normativa, oltre a estendere il campo di applicazione, lascia invece aperta la possibilità per i Cantoni di dotarsi di un'adeguata base legale che autorizzi l'impiego di personale di sicurezza privato per la comminazione delle multe disciplinari elencate nell'ordinanza di applicazione. In ogni caso ciò potrà avvenire unicamente a condizione che il personale di sicurezza privato sia *"[...] impiegato in via subordinata, ovvero se nell'esercizio della sua attività è sottoposto a un rigoroso controllo da parte del personale statale e non dispone di alcun margine di manovra [...]"*⁴. In altre parole il personale di sicurezza privato deve agire con lo statuto di personale ausiliario e quindi a supporto di un Corpo di polizia, come peraltro avviene oggi con gli ausiliari di polizia ai sensi dell'art. 27d LPol⁵. Già nella risposta alla petizione lo scrivente Consiglio di Stato ha reso attenti i comuni che sarebbe comunque opportuno interrogarsi sull'effettiva necessità di far capo a servizi privati per il controllo del traffico fermo, tanto più a fronte dell'esistenza della funzione di ausiliario di polizia. Tale esigenza era sicuramente giustificata in passato quando non tutti i Comuni disponevano di un servizio di polizia. Oggi, invece, grazie alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011⁶, tutti i Comuni fruiscono di un servizio di Polizia comunale. Va poi considerato che il controllo del traffico fermo è un compito di prossimità, attraverso il quale gli agenti di Polizia comunale mostrano la propria presenza sul terreno e che offre loro la possibilità di conoscere il territorio e il tessuto sociale in cui operano, ciò che migliora il sentimento soggettivo di sicurezza nella popolazione e favorisce le attività di prevenzione. Si rileva altresì come il controllo del traffico fermo già ora può essere eseguito da ausiliari e assistenti di polizia, funzioni di diritto pubblico direttamente subordinate ad un Corpo di polizia. Indipendentemente da un'eventuale futura base legale in tal senso, al momento di decidere se avvalersi di tale opportunità, i Comuni saranno pertanto tenuti a un'attenta ponderazione in base a criteri di economicità e proporzionalità. In tale occasione essi dovranno

² - https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/procedure_di_consultazione_federale/2013/13_3392_DI_revisione_legge_multe_disciplinari.pdf
- https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/procedure_di_consultazione_federale/2017/17_3492_DI_Modifica_dell_ordinanza_sulle_multe_disciplinari_e_dell_elenco_delle_multe.pdf

³ - <https://www.bi.admin.ch/bi/it/home/sicherheit/gesetzgebung/ordnungsbusen.html>
- <https://www4.ti.ch/poteri/cds/attivita/risposte-a-consultazioni-federali/>

⁴ Messaggio n. 14.099 del Consiglio federale concernente la legge sulle multe disciplinari del 17 dicembre 2014, p. 893.

⁵ Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, (LPol; RL 1.4.2.1).

⁶ LCPol; RL 1.4.2.5.

porre particolare attenzione al fatto che con l'avvento della LCPol il legislatore ha esplicitamente voluto creare le premesse affinché i compiti di polizia locale fossero affidati e svolti da un Corpo di polizia. Al contempo la decisione andrà presa in ragione di un'interpretazione più ampia dell'attività del controllo del traffico fermo, ovvero percependola come una mansione che rientra nei compiti di polizia locale, rispettivamente nel concetto di polizia di prossimità. Ambiti questi nei quali le Polizie comunali hanno e devono mantenere un ruolo preminente, tanto più ritenuto che la novella normativa ammette una simile collaborazione con le agenzie private di sicurezza nel contesto di mansioni di polizia unicamente in maniera sussidiaria.

2. È necessaria una modifica di leggi o regolamenti cantonali per l'applicazione di detta legislazione federale?

L'attuazione della nuova LMD implica necessariamente un adattamento del quadro normativo cantonale che dovrà definire le autorità competenti per l'accertamento dell'infrazione e la comminazione delle multe disciplinari per le contravvenzioni elencate nella futura OMD. Sarà in ogni caso indetta una consultazione.

3. Ritiene opportuna codesta modifica di leggi o regolamenti? Perché?

Rifacendosi alle summenzionate prese di posizione riguardanti l'ampliamento del campo di applicazione della procedura semplificata della multa disciplinare – ora limitata a infrazioni di lieve entità nel contesto della circolazione stradale - a contravvenzioni semplici di altre normative federali, va sicuramente riconfermata la nostra soddisfazione per tale prospettiva. Il nuovo assetto giuridico consente una migliore effettività delle norme, una maggiore celerità della loro applicazione, nonché – aspetto tutt'altro che trascurabile – di diminuire i costi di giustizia (sia per le autorità che per l'imputato). Non va dimenticato che la procedura semplificata ha il pregio di sgravare le autorità di perseguimento penale, nonché le autorità giudicanti, le quali potranno quindi dedicarsi a reati più complessi. Come anticipato, ogni delega dovrà comunque essere oggetto di attenta ponderazione da parte dell'autorità e garantire tutele sulle questioni legate al personale impiegato e ai salari corrisposti.

4. È vero che ci sono già Comuni che attribuiscono ad ausiliari privati di sicurezza il compito di emettere contravvenzioni disciplinari? Sa quali sono? È legale tale prassi? Cosa intende fare?

Non siamo a conoscenza di questo fatto e neppure ci risulta che sussista tale prassi, che in ogni caso non sarebbe conforme alla legislazione in materia di multe disciplinari. A tal proposito preme tuttavia segnalare che giusta l'art. 7 cpv. 2 e 4 RLACS⁷ gli agenti privati di sicurezza adeguatamente formati possono notificare all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione stradale, che procederà in procedura ordinaria, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stationamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale».

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 2 ore.

⁷ Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLACS; RL 7.4.2.1.1).

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch).